



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

NELL'ADUNANZA DEL 22 Maggio 2008

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
- Cons. Anna BOMBINO	Componente
- Primo ref. Quirino LORELLI	Componente
- Primo ref. Natale LONGO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 6106 del 15.04.2008, con la quale il Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 1419 del 21.04.2008;

VISTA l'ordinanza n.11/08 del 19.05.2008, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS), con la sopra citata nota n. 6106 del 15.04.2008, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere se in presenza delle integrazioni apportate all'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ad opera dell'art. 3, comma 120, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), sia possibile superare i limiti posti in materia di assunzioni di personale, purché siano rispettate le condizioni poste dal citato comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 e sia analiticamente motivata la deroga, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Nel merito occorre preliminarmente osservare che l'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, una disciplina cogente che prevede (vedasi al riguardo il parere di questa Sezione di cui alla deliberazione n. 390 del 21.12.2007) l'obbligo di contenere, nell'anno 2007 le spese per il personale, utilizzando sostanzialmente come parametro le voci di spesa dell'esercizio precedente (cioè dell'anno 2006).

Con riferimento all'esercizio 2008, l'art. 3, comma 120, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha integrato il succitato comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo : *"Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:*

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;*
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;*
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto."*

Nella novellata normativa viene richiamato l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che a *"decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*

In base a tale comma 8 dell'art. 19 della legge n. 448/2001, che disapplicato nell'anno 2007, per effetto dell'inderogabilità dell'obbligo originariamente sancito dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ora appare

tornato in vigore per l'anno 2008, gli organi di revisione contabile degli enti locali hanno l'obbligo di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Inoltre il novellato comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, così come integrato dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, precisa che tali eventuali deroghe devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni espressamente indicate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 557, e sopra richiamate, comunque fermo restando il rispetto dei *"Vincoli fissati dal patto di stabilità per l'anno in corso"*, cioè relativo all'esercizio 2008.

Conclusivamente, è da intendersi che, con l'introduzione del comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, il legislatore abbia innovato, rendendoli più rigorosi, i criteri del patto di stabilità in materia di rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, previsti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2007, di fatto regolamentando ex novo la materia ed imponendo così l'inderogabilità di tale principio, anche se inserita in un programma di nuove assunzioni predisposto dall'ente, al fine di attenuare o eliminare le carenze di organico verificatesi nel medio periodo.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS).

Così deciso in Catanzaro il 22 Maggio 2008

Il Consigliere Relatore

dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente

dott. Silvio Aulisi

Depositata in segreteria il 22.05.2008
Il Direttore della segreteria
dott. Antonio LEONE